

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (GEPD)

del 3 dicembre 2015

**che istituisce un gruppo consultivo esterno sulle dimensioni etiche della protezione dei dati (il «gruppo consultivo etico»)**

(2016/C 33/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, e in particolare gli articolo 41, paragrafo 2, e articolo 46, lettera e), del medesimo,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea garantiscono il rispetto della vita privata e della vita familiare e la protezione dei dati di carattere personale.
- (2) L'articolo 41, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce che il GEPS ha il compito di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'UE nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.
- (3) Come precisato nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento interno del Garante europeo della protezione dei dati del 17 dicembre 2012 <sup>(2)</sup>, l'articolo 46, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce l'obbligo del GEPD di seguire l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di individuare le tendenze emergenti con un potenziale impatto sulla protezione dei dati.
- (4) L'evoluzione tecnologica, come la gestione informatica dei Big Data e l'apprendimento automatico, consente la raccolta e l'uso dei dati personali in modi sempre più oscuri e complessi, rappresentando una minaccia significativa per la vita privata e la dignità umana.
- (5) Il GEPD intende incentivare un dibattito aperto e informato sull'etica digitale, che consenta all'UE di concretizzare i benefici della tecnologia per la società e l'economia e, al contempo, rafforzi i diritti e le libertà dei singoli, in particolare i loro diritti alla vita privata e alla protezione dei dati.
- (6) Nel parere del GEPD dell'11 settembre 2015 — Verso una nuova etica digitale: dati, dignità e tecnologia — viene annunciata la creazione di un gruppo consultivo etico,

<sup>(1)</sup> GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 273 del 15.10.2013, pag. 41.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

1. La presente decisione istituisce il gruppo consultivo esterno sulle dimensioni etiche della protezione dei dati (il «gruppo consultivo etico», in prosieguo: il «gruppo consultivo»).
2. I membri del gruppo consultivo sono nominati dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2018.

#### *Articolo 2*

##### **Funzioni**

1. Il gruppo consultivo svolge le seguenti funzioni:
  - a) analizza le dimensioni etiche della protezione dei dati;
  - b) presenta raccomandazioni al GEPD su richiesta;
  - c) presenta suggerimenti di ricerca, promuovendo la cooperazione interdisciplinare;
  - d) redige almeno due resoconti pubblici;
  - e) coinvolge altri esperti nel proprio lavoro, su base permanente o puntuale, se del caso, segnatamente nel caso in cui tali altri esperti potrebbero apportare ulteriori conoscenze ed esperienze non rappresentate nel gruppo consultivo, compresa l'esperienza in materia di medicina, salute, finanza, energia, governance politica, polizia o sicurezza;
  - f) presenta ipotesi a un pubblico critico e misura il risultato delle riflessioni del gruppo consultivo a fronte dell'esperienza di altri professionisti.
2. Le conclusioni del gruppo consultivo devono trovare fondamento in una base solida e stabile di conoscenze, prove empiriche e controllo approfondito.
3. Il GEPD presenta i risultati del gruppo consultivo a un vasto pubblico, nel contesto di seminari o conferenze.

#### *Articolo 3*

##### **Consultazione**

Il GEPD può chiedere pareri al gruppo consultivo in relazione a qualsiasi questione attinente alle dimensioni etiche della protezione dei dati.

#### *Articolo 4*

##### **Composizione — Nomina**

1. Il gruppo consultivo è composto da un massimo di sei eminenti personalità con una comprovata esperienza nell'analisi e nella ricerca in settori rilevanti per le dimensioni etiche della protezione dei dati.
2. I membri sono designati a titolo personale.
3. I membri agiscono con piena indipendenza e sono liberi da qualsiasi conflitto di interessi reale o potenziale derivante da eventuali legami con organizzazioni pubbliche o private aventi un interesse politico o economico nelle attività o nelle conclusioni del gruppo consultivo.
4. Quale presupposto per la nomina, alle persone può essere richiesto di dichiarare eventuali affiliazioni passate o presenti con le organizzazioni menzionate nel terzo paragrafo, qualora ciò risulti rilevante per evitare conflitti di interesse.

*Articolo 5***Funzionamento**

1. Il gruppo consultivo sceglie un presidente tra i suoi membri.
2. Oltre alla partecipazione di persona alle riunioni, il gruppo consultivo può riunirsi tramite videoconferenza o altre tecniche di comunicazione adeguate.
3. In accordo con il gruppo consultivo, il GEPD può invitare esperti esterni al gruppo, che siano qualificati per partecipare ai lavori del gruppo consultivo su base permanente o puntuale.
4. Il presidente può, inoltre, invitare osservatori a partecipare alle attività del gruppo su base puntuale.
5. I membri del gruppo, così come gli esperti e gli osservatori invitati, devono rispettare gli obblighi del segreto professionale sanciti dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il presidente tiene il GEPD regolarmente informato sui lavori del gruppo.

*Articolo 6***Obblighi del GEPD**

1. I membri del gruppo consultivo sono nominati dal GEPD in seguito a un invito a manifestare interesse e sulla base del parere di un comitato di preselezione.
2. Il GEPD svolge le funzioni di segretariato del gruppo consultivo. Un funzionario del GEPD è nominato segretario del gruppo.
3. Il GEPD adotta il mandato e il regolamento interno del gruppo consultivo.
4. Il GEPD mette a disposizione tutte le informazioni utili sulle attività svolte dal gruppo consultivo in una sezione dedicata del suo sito web.

*Articolo 7***Spese di riunione**

1. I membri del gruppo consultivo non sono retribuiti per i servizi resi.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo.
3. Alle stesse condizioni, gli esperti e gli osservatori invitati possono essere rimborsati, nei limiti in cui il segretario del gruppo consultivo conferma la disponibilità di bilancio per la loro partecipazione.

*Articolo 8***Accesso del pubblico ai documenti e trattamento dei dati personali**

1. Il pubblico ha accesso ai documenti prodotti dal gruppo consultivo conformemente ai principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
2. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati dal GEPD in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro sottoscrizione e sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Giovanni BUTTARELLI  
*Garante europeo della protezione dei dati*

---